

COMUNE DI FORMIGARA

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale

N° 2 del 27/04/2012 CODICE ENTE 10747 9

Adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione seduta PUBBLICA

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU

L'anno duemiladodici, addì ventisette del mese di aprile alle ore 21,00 presso il Municipio comunale.

Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

N.	Cognome e Nome	P	A
1	VAILATI William	SI	
2	SINELLI Egidio	SI	
3	MARUTI Ismaele	SI	
4	SALVADERI	SI	
	Donatella		
5	SEVERGNINI Matteo	SI	
	Maria		
6	CATTANEO Diego	SI	
7	CATTANEO Giovanni	SI	
8	LOMBARDI Angelica	SI	
9	PARMESANI Paolo	SI	
10	LAMENTA Massimo		SI
11	DONZELLI Silvia	SI	
	Maria		
12	ZOPPI Giuseppina	SI	
	Giacomina		
13	CASTIGLIONE	SI	
	Patrizia		
PRESENTI: 12 ASSENTI: 1			

Partecipa Il Segretario Comunale Dr. Fausto Ruggeri il quale provvede alla relazione del presente verbale.

Il Presidente dr. William Vailati, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Sindaco:

Vista la legge 5 maggio 2009 n. 42 recante, "Delega al Governo in materia di fiscalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione" e, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 11,12,13,21 e 26;

visto il D. Lgs. 23/2011 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale";

visti in particolare gli artt. 8 e 9 del testo di legge summenzionato nella parte in cui istituiscono, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta municipale unica in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili;

considerato che:

- l'art. 13 del D.L. n. 201 del 06 dicembre 2011 anticipa, in via sperimentale, l'istituzione dell'imposta municipale unica, a decorrere dall'anno 2012, applicandola in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni dello stesso articolo 13;
- l'applicazione a regime dell'imposta municipale unica è fissata al 2015;

constatato che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali Regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

visto il testo degli emendamenti del Governo al D.L. semplificazione che prevede che, entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'art. 172, comma 1, lettera e) del D. Lgv. n. 267/2000 e art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006, i Comuni possono modificare il regolamento e le deliberazioni relative alle aliquote ed alle detrazioni del tributo;

visto l'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446 con il quale è stata attribuita ai Comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie;

visto l'art. 59 del D. Lgs. 446/97 che disciplina la potestà regolamentare in materia di Imposta Comunale sugli Immobili dei Comuni;

preso atto che l'art. 14, comma 6, del D. Lgs. 23/2011 conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi in esso previsti;

rilevato che il presente Regolamento sull'Imposta Municipale Propria trova il suo fondamento normativo nel Decreto Legge 201/2011, ad oggi non convertito in Legge;

considerato che l'entrata in vigore del su citato Regolamento è prevista a fa r data dal 1° gennaio, con la contestuale abrogazione del vigente Regolamento sull'imposta comunale sugli immobili, si ritiene, pertanto, opportuno condizionare tali effetti alla conversione in legge del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, nel testo modificato dalle Commissioni Riunite V e VI;

ritenuto per le ragioni sopra richiamate doveroso predisporre un nuovo Regolamento per la disciplina della nuova Imposta che sarà applicata già dal primo gennaio 2012;

visionato lo schema di Regolamento sull'Imposta Municipale Unica composto da n. 18 articoli, predisposto dagli Uffici Comunali, ritenuto meritevole di approvazione;

visto l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente atto;

```
visto lo Statuto Comunale;
visto il D. Lgs. n. 267/2000;
vista la Legge n. 42/2009;
visto il D. Lgs. n. 23/2011;
visto il D.L. 201/2011
```

visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00, allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

con voti favorevoli n. 12; contrari n. 0; astenuti n. 0, su n. 12 consiglieri presenti e n .12 consiglieri votanti;

DELIBERA

- 1) di approvare, in applicazione delle norme in premessa richiamate, il Regolamento sull'imposta municipale unica, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, composto da n. 18 articoli;
- 2) di prevedere l'entrata in vigore del sopra citato Regolamento a far data dal 1° gennaio, con la contestuale abrogazione del vigente Regolamento sull'imposta comunale sugli immobili;
- 3) di riservarsi di modificare/integrare la presente deliberazione in base alle disposizioni che saranno successivamente emanate;
- 4) di inviare la presente deliberazione e l'allegato Regolamento sull'imposta municipale unica al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine previsto dall'art. 52 D. Lgs. 446/1997 (30 giorni dalla data in cui la presente deliberazione diviene esecutiva) ovvero 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio;
- 6) di dichiarare, stante l'urgenza, il presente provvedimento, con separata votazione: con voti favorevoli n. 12, astenuti n. 0, contrari n. 0, su n. 12 consiglieri presenti e n.12 consiglieri votanti , immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni.



COMUNE DI FORMIGARA

Piazza Europa, 11 - 26020 FORMIGARA - Tel. 0374 78022 - 78122 - Fax 0374 378515 PEC: comune.formigara@pec.regione.lombardia.it mail: comune.formigara@libero.it mail: comune.formigara@libero.it

> Allegato alla deliberazione C.C. n. 2 del 27/04/2012 Il Segretario Comunale dr. Ruggeri Fausto

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

I.M.U.

Finalità

L'art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 214/2011 prevede l'anticipo in via sperimentale a decorrere dal 2012 e fino al 2014 dell'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU). L'IMU è disciplinata dallo stesso articolo n. 13 del decreto n. 201/2011, dagli articoli 8 e9 del D. Lgs. n. 23/2011 e dal D. Lgs. n. 504/1992.

L'art. 14, comma 6 del D. Lgs. n. 23/2011 conferma la potestà regolamentare dei Comuni, prevista dagli articoli 52 e 59 del D. Lgs. n. 446/1997, anche per l'applicazione dell'IMU.

Le presenti disposizioni regolamentano le modalità di applicazione dell'IMU, integrando la specifica disciplina legislativa in materia, oltre a definire i criteri di stima per l'accertamento del valore delle aree fabbricabili.

Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.

Articolo 2

Presupposto dell'imposta

Presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa così come definito dall'art. 1 decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'IMU si applica agli immobili compresa l'abitazione principale e le relative pertinenze in base ai presupposti previsti all'art. 2 del D. Lgs. n. 504/1992, tenendo presente che per "abitazione principale" si intende l'immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Le pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Articolo 3

Definizione di fabbricati e aree

- 1. Ai fini dell'imposta di cui al precedente articolo 2:
- per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione o quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Nel caso di comunione tale condizione si considera soddisfatta solo quando le quote appartenenti a coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titoli principale risultano almeno pari alla metà. Il responsabile del settore tecnico su richiesta del contribuente attesta se un'area è fabbricabile in base ai criteri di cui sopra.

- per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività nell'articolo 2135 del Codice Civile. Non sono considerati terreni agricoli i terreni reliquari incolti o, comunque, non adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile oppure i piccoli apprezzamenti di terreno, condotti da non imprenditori agricoli, i cui prodotti sono utilizzati per uso proprio o della famiglia.

Articolo 4

Base e valore imponibile

La base imponibile è la rendita catastale dell'immobile.

Il valore è costituito applicando, alla rendita catastale rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10:
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
- per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 120.

Articolo 5

Detrazione per l'abitazione principale

Dall'imposta dovuta per la sola unità adibita ad abitazione principale da parte del soggetto passivo, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportate al periodo dell'anno duranteil quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla percentuale di possesso.

Per gli anno 2012 e 2013 la suddetta detrazione è maggiorata di € 50,00, fino ad un massimo di € 400,0, per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Il tetto massimo della nuova detrazione sarà di € 400,00 da sommare a € 200,00 per abitazione principale.

Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'imposta ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani e disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

Il regime di abitazione principale di cui al precedente comma si applica anche al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che egli non sia titolare del diritto di proprietà o di altro reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale (combinato disposto dall'art. 13, comma 10, ultimo periodo, del D.L. n. 201/2011 e 6. c. 3 –bis, del D. Lgs. n. 504/1992). In tal caso il coniuge separato determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal Comune per l'abitazione principale e le relative detrazioni calcolate in proporzione alla quota posseduta.

La detrazione o riduzione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione o la riduzione spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Le agevolazioni per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, di cui all'art. 8, comma 1, del D. Lgs. n. 504/1992, sono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2012, come stabilito dall'art. 13, comma 14, lettera b) del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214. Sono altresì abrogate dal 1° gennaio 2012 le agevolazioni ed assimilazioni ad abitazione principale di fabbricati concessi in comodato d'uso gratuito a parenti ed affini in qualsiasi ordine e grado, come anche sempre a far data dal 1° gennaio 2012 non è più possibile per gli iscritti nell'AIRE beneficiare per il fabbricato di proprietà insistente nell'ambito del territorio comunale dell'aliquota ridotta e le relative detrazioni (troverà applicazione in tal caso l'aliquota ordinaria altri fabbricati).

Articolo 6

Valore delle aree fabbricabili

Il valore dell'area fabbricabile è quello venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, come stabilito nel comma 5 del D. Lgs. n. 504/1992. Per ciascuna area fabbricabile, il valore costituente la base imponibile è assunto pari al valore venale in comune commercio, al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo anche riguardo alla zona territoriale di ubicazione definita dallo strumento urbanistico generale del Comune, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri di eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ed ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

La Giunta Comunale determina il valore medio delle aree edificabili. I valori medi così determinati sono indicativi per l'effettuazione delle operazioni di accertamento da parte degli uffici competenti, ma non vincolanti qualora, per effetto di atti ufficiali o di valori fiscali già in precedenza accertati dal Comune o dall'Amministrazione Finanziaria, il valore da accertare risulti superiore al valore medio stabilito. In questi casi, o qualora risultino comunque inferiori a quelli indicati in atti pubblici o privati a conoscenza d'ufficio, tali valori dovranno quindi essere derogati.

Il provvedimento della Giunta Comunale che determina il valore medio delle aree fabbricabili, quindi, non assume carattere di limite invalicabile del potere di accertamento o di rettifica dell'Ufficio, così come stabilito dall'art. 59, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 446 del 1997, e andrà armonizzato con la previsione del decreto sopra citato, secondo criteri comunque improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso.

Articolo 7

Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

Ai fini dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui all'articolo 58, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.

Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.

Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Articolo 9

Versamenti

L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a € 10,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore entro il termine dell'anno solare cui l'imposta si riferisce.

Articolo 10

Attività di controllo e recupero

L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera \in 10,00.

Articolo 11

Rimborsi e compensazione

Le somme IMU pagate e non dovute sono rimborsabili previa istanza del titolare il diritto da presentarsi presso l'Ufficio Tributi Comunale.

Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 9.

Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importo dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

Il Comune su richiesta del contribuente può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di 10 rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi. (Nota: la scelta del numero delle rate mensili rientra nell'autonomia dell'Ente) e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di 18 rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore ad € 10.329,14, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria.

La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. . Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito.

In caso di mancato pagamento di una rata:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio di rateizzazione
- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c) l'importo non può più essere rateizzato.

Articolo 13

Incentivi per l'attività di controllo

In relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera p) del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, è istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale, un fondo speciale da ripartire annualmente tra il personale del Servizio Tributi che ha partecipato all'attività.

Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con l'accantonamento del 5% delle maggiori somme riscosse a titolo di accertamento e liquidazione dell'imposta municipale propria ivi comprese le sanzioni e gli interessi. Tale percentuale è ridotta in ragione della metà (2,5%) qualora l'attività di accertamento sia svolta per il tramite di soggetti esterni.

Le somme accantonate nella misura di cui al comma 2(5% o 2,5% nel caso di supporto con soggetti esterni) del presente articolo entro il 31 dicembre di ogni anno sono ripartite dal responsabile del servizio con apposita determinazione nel rispetto delle seguenti percentuali:

- a) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'ufficio tributi, nella misura compresa tra lo 0% ed il 20%;
- b) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto nella misura compresa tra l' 80% ed il 100%.

Articolo 14

Funzionario Responsabile

La Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta di cui al presente regolamento; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Disposizioni in materia di autotutela

Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il Funzionario Responsabile, d'ufficio o su istanza dell'interessato, ha facoltà di annullare, in tutto o in parte, gli atti impositivi nei casi in cui sussista un'illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali ad esempio errore logico o di calcolo, mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza, sussistenza dei requisiti per fruire di regimi agevolativi precedentemente negati, errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.

Articolo 16

Determinazione aliquote e detrazioni d'imposta

Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate con deliberazione dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio di riferimento.

Articolo 17

Rinvio

Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 ed alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente".

Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2012.

A decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 44 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Indice
Articolo 1 Finalità
Articolo 2 Presupposto dell'imposta
Articolo 3 Definizione di fabbricati ed aree
Articolo 4 Base e valore imponibile
Articolo 5 Detrazioni per l'abitazione principale
Articolo 6 Valore delle aree fabbricabili
Articolo 7 Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli
Articolo 8 Immobili utilizzati dagli enti non commerciali
Articolo 9 Versamenti
Articolo 10 Attività di controllo e recupero
Articolo 11 Rimborsi e compensazione
Articolo 12 Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
Articolo 13 Incentivi per l'attività di controllo
Articolo 14 Funzionario Responsabile
Articolo 15 Disposizioni in materia di autotutela
Articolo 16 Determinazione aliquote e detrazioni d'imposta
Articolo 17 Rinvio

Articolo 18 Entrata in vigore

DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 del 27 aprile 2012

IL SINDACO (dr. William Vailati)

IL SEGRETARIO COMUNALE (dr. Ruggeri Fausto)

Pubblicata all'Albo Pretorio addi	rap
Con/senza opposizioni.	

IL SEGRETARIO COMUNALE (dr. Ruggeri Fausto)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO dr. William Vailati

Il Segretario Comunale Dr. Fausto Ruggeri

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 04/05/2012 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, T.U. Enti Locali D. Lgs. 18.08.2000 n.267.RAP.

Il Segretario Comunale Dr. Fausto Ruggeri

ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

La presente deliberazione è trasmessa alla sez. di Controllo in data , prot. n.

La Sezione di Controllo ha chiesto la produzione di elementi integrativi, che Le sono stati trasmessi con nota / delibera prot. n. del .

Controdeduzioni pervenute alla Sezione Prov. Di Controllo in data: , prot. n. .

La Sezione di Controllo ha convocato in audizione i rappresentanti dell'Ente in data ...

Il Segretario Comunale Dr. Fausto Ruggeri

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva	ai sensi di legge		
[] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.			
[] Ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.			
[] è stata parzialmente annullata dalla S.P.C. con ordinanza. n del			
[] è stata annullata dalla S.P.C. con ordinanza. n del, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.			
Formigara Lì,	Il Segretario Comunale Dr. Fausto Ruggeri		